



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 -
Fax 0942/20062

Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832

e-mail segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it

**BANDO PUBBLICO
PER L'ALIENAZIONE DEL VEICOLO AUTOBUS TIPO IVECO A/50/E4/21/B
DI PROPRIETÀ COMUNALE.**

In esecuzione della determina n. 122 del 30/07/2019 e della Delibera di G. M. n. 102 del 25/07/019.

SI RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'alienazione del bene mobile registrato facente parte del patrimonio disponibile dell'ente e di seguito meglio descritto, mediante asta pubblica che si svolgerà secondo le regole che seguono.

Art. 1. Finalità.

Il Comune di Mongiuffi Melia intende procedere all'alienazione del veicolo autobus tipo IVECO A/50/E4/21/B – posti 19+1+1 numero di telaio ZCF050C0005856106 targato EC825CH, appartenente al proprio patrimonio disponibile, mediante una procedura concorsuale aperta basata sul criterio del massimo rialzo.

Art. 2. Oggetto.

Il veicolo oggetto della procedura di cui al presente bando è un autobus tipo IVECO A/50/E4/21/B – posti 19+1+1 numero di telaio ZCF050C0005856106 targato EC825CH, cilindrato 2998,00, alimentazione a gasolio, di colore bianco, marciante e mai utilizzato. Il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'indizione della gara.

Ciascun soggetto interessato a partecipare all'asta potrà prendere visione del bene o ricevere le informazioni tecniche che riterrà opportune nel giorno e nell'ora che saranno stati concordati con il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mongiuffi Melia.

Art. 3. Prezzo di vendita.

Il prezzo di vendita che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario in favore del Comune di Mongiuffi Melia sarà quello che risulterà ad esito della procedura di gara e che in ogni caso non potrà essere inferiore ad € 40000, 00, quale somma che si ritiene congruo porre a base d'asta, in considerazione del fatto che, nonostante il valore di gran lunga inferiore indicato nella perizia di stima allegata al presente bando, il veicolo è stato impiegato in maniera molto contenuta dall'ente e che quest'ultimo ha intenzione di

recuperare gran parte delle spese sostenute per il suo acquisto e complessivamente pari ad € 78.650, 00, I. V. A. inclusa.

Art. 4. Soggetti legittimati a partecipare alla gara. Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, da predisporre secondo il modello 1 allegato al presente bando, dovrà essere redatta in marca da bollo da €16, 00 ed essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso del partecipante alla gara ovvero, nel caso in cui il partecipante sia una persona giuridica, del suo legale rappresentante. Alla domanda andrà allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del partecipante alla gara ovvero, nel caso in cui il concorrente sia una persona giuridica, del suo legale rappresentante.

Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la domanda di partecipazione dovrà contenerne il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale.

Nel caso in cui il partecipante sia una persona giuridica, la domanda di partecipazione dovrà contenerne la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità e la fotocopia di un documento d'identità del proprio rappresentante legale.

In entrambi i casi, la domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, da predisporre secondo il modello 1 allegato al presente bando, attraverso cui il partecipante attesti:

- di non trovarsi in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere consapevole del fatto che l'offerta formulata è immediatamente vincolante;
- di conoscere ed accettare tutte le condizioni indicate nel bando di gara;
- di conoscere tutte le caratteristiche proprie dell'autoveicolo in questione;
- di non avere nei confronti del Comune di Mongiuffi Melia un debito liquido ed esigibile scaturente da obblighi di legge per imposte, tasse e tributi, per il quale sia già stato messo formalmente in mora;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti al successivo articolo del presente bando.

Art. 5. Cause di esclusione.

Sono esclusi dalla partecipazione al bando i soggetti che si trovano in una delle situazioni specificamente individuate dall'art. 80 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii. e di seguito elencate:

- 1) l'aver riportato condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d. p. r. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del d. p. r. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter,

319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; c) delitto di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale; f) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d. lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm. e ii.; g) reati concernenti lo sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani definite dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione nelle ipotesi 1) e 2) va disposta solo se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano l'omesso pagamento di imposte o di tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione nell'ipotesi 3) non si applica quando l'operatore economico partecipante alla gara ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 4) la sussistenza, dimostrata dal committente con mezzi adeguati, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del d. lgs. 50/2016;
- 5) il trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero il trovarsi in situazioni in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del d. lgs. 50/2016;
- 6) il compimento, dimostrato dal committente con mezzi adeguati, di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore, quali le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 7) la possibilità che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d. lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- 8) la possibilità che la partecipazione dell'operatore economico, a causa del suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, determini una distorsione della concorrenza ed impedisca il rispetto del principio della parità di trattamento;
- 9) la condanna alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) la presentazione da parte dell'operatore economico di documentazioni o dichiarazioni non veritiere;
- 11) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti. La causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 12) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per tutto il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 13) la violazione da parte dell'operatore economico del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata

di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- 14) la mancata presentazione da parte dell'operatore economico della certificazione di cui all'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dell'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
- 15) la mancata denuncia all'autorità competente da parte dell'operatore economico dei reati di cui è stato vittima e previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c. p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
- 16) la sussistenza, tra un operatore economico ed altro partecipante alla gara, della situazione di controllo di cui all'art. 2359 c. c. o di qualsiasi altra relazione, anche di fatto, dalla quale possa conseguire la possibilità che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nell'ipotesi di cui al punto 1), limitatamente ai casi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e ai punti 4-16, l'operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno causato dal reato o dall'illecito, nonché di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora il Comune di Mongiuffi Melia ritenesse idonee le misure adottate, l'operatore economico non è escluso dalla procedura di cui al presente bando. In ogni caso non potrà avvalersi di questa facoltà l'operatore economico che sia risultato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, per tutto il periodo di esclusione derivante dal detto provvedimento e secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 10, del d. lgs. 50/2016.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Sono, in ogni caso, esclusi dalla partecipazione al presente bando le persone fisiche o giuridiche che abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune o che abbiano interrotto illegittimamente e/o senza giustificato motivo rapporti gestori intercorsi in precedenza con il Comune.

Art. 6. Criterio di aggiudicazione.

Il criterio per l'aggiudicazione sarà costituito unicamente da quello del maggior rialzo secondo le previsioni di cui al r. d. 23 Maggio 1924, n. 827. Utilizzando all'uopo il modello 2 allegato al presente bando, l'interessato dovrà formulare un'offerta in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, determinato in euro 40.000,00, prezzo che si ritiene congruo in considerazione di quanto già indicato nel presente bando. Non sono ammesse offerte inferiori rispetto al prezzo posto a base di gara, ma solo in rialzo. Non sono altresì ammesse offerte condizionate o sottoposte a termine iniziale o finale, pena l'esclusione dalla gara.

Qualora due o più partecipanti abbiano offerto il medesimo prezzo, si procederà ai sensi dell'art. 77, ultimo comma, del r. d. 23 Maggio 1924, n. 827. Conseguentemente tali partecipanti verranno invitati a presentare offerte migliorative rispetto a quelle presentate in precedenza e rispetto ad esse la Commissione procederà ad una nuova valutazione. All'uopo si precisa che, se entrambi presenti alla seduta di aggiudicazione, detti partecipanti saranno invitati immediatamente a rilanciare le proprie offerte. Allorquando nessuno dei partecipanti classificati a pari merito al primo posto voglia presentare una nuova offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite estrazione a sorte.

Art. 7. Modalità di presentazione della domanda e dell'offerta.

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l'offerta economica dovrà pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S. p. A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il termine del 23 Agosto 2019, pena l'esclusione del richiedente, all'Ufficio Protocollo del Comune di Mongiuffi Melia, domiciliato in 98030 Mongiuffi Melia, Piazza San Nicolò n. 8. È possibile anche la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio e al medesimo indirizzo di cui sopra, purché negli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo al pubblico, con esclusione, in ogni caso, delle giornate di sabato e domenica e dei festivi.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER COMPRAVENDITA AUTOVEICOLO
“Autobus tipo IVECO A/50/E4/21/B – posti 19+1+1” di proprietà del Comune di Mongiuffi Melia

Il recapito del plico entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente, specificandosi in ogni caso che non farà fede il timbro postale. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste contraddistinte come segue:

- busta “A” - Documentazione amministrativa, all'interno della quale inserire il modello 1 debitamente compilato;
- busta “B” - Offerta economica, all'interno della quale inserire il modello 2 debitamente compilato.

Le due buste dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, dovranno recare l'indicazione del mittente ed essere controfirmate sui lembi di chiusura. Le buste dovranno contenere le seguenti indicazioni:

Busta “A”

La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione al presente bando, secondo quanto previsto dal modello 1, la quale a sua volta dovrà:

- essere compilata in lingua italiana (oppure in lingua straniera corredata da apposita traduzione giurata) e in marca da bollo € 16,00;
- indicare le generalità della persona fisica oppure, nel caso in cui il partecipante sia una persona giuridica, la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita

I.V.A. e le generalità del rappresentante legale della medesima, oltre che i documenti identificativi di quest'ultimo;

- essere datata e sottoscritta dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi;
- contenere apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto il rispetto di tutti requisiti previsti agli artt. 4 e 5 del presente bando e con la quale il concorrente si impegna ad ottemperare a tutto quanto previsto a carico dell'aggiudicatario dal bando medesimo e dalla normativa di settore.

Oltre alla domanda di partecipazione, la busta "A" dovrà contenere apposita attestazione ed idonea documentazione dalle quali risulti che il concorrente ha provveduto a depositare presso la Tesoreria Comunale, a comprova della serietà della propria offerta e in conto prezzo, una cauzione pari ad € 4.000,00, quale valore corrispondente al 10% dell'importo posto a base d'asta. All'uopo si precisa che la Tesoreria del Comune di Mongiuffi Melia è la Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Letojanni.

Busta "B"

La busta "B", recante la scritta esterna "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, sempre in marca da bollo da € 16,00, l'indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, utilizzando il modello 2 allegato al presente bando. Nel caso di discordanza tra la somma riportata in lettere e quella espressa in cifre, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. Si rammenta che l'importo a base d'asta è fissato in € 40.000,00 e che non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara né offerte condizionate o sottoposte a termine iniziale o finale, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta individuale o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi.

Art. 8. Espletamento della gara, aggiudicazione e stipula del contratto.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. Il giorno 27 Agosto 2019 alle ore 11:00, presso la sede comunale ed in seduta pubblica, alla quale ciascun concorrente potrà assistere con non più di un rappresentante debitamente munito di delega, la Commissione aggiudicatrice, all'uopo nominata, procederà a verificare la sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui agli artt. 4 e 5 e la correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A". Condizione imprescindibile per la presentazione della domanda di partecipazione è l'avvenuto deposito cauzionale secondo le modalità meglio individuate nell'articolo precedente.

Successivamente si procederà, in seduta segreta, all'apertura della busta "B" contenente l'offerta economica e si formulerà la relativa graduatoria tra i concorrenti. Il verbale di gara ha valore provvisorio, risultando la stipula del contratto di compravendita subordinata al provvedimento di aggiudicazione da parte dell'Ente, previa verifica dei requisiti di partecipazione.

Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni di cui al titolo II del r. d. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, entro cinque giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione o da altro termine indicato nella medesima, che sarà inviata tramite pec

ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento, al versamento dell'importo offerto presso la Tesoreria Comunale, detratto quanto già versato a titolo di cauzione, con la causale indicata nella comunicazione stessa ed a trasmettere successivamente idoneo documento comprovante l'avvenuto adempimento all'Ufficio Tecnico del Comune di Mongiuffi Melia.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi presso la sede del Comune di Mongiuffi Melia per la sottoscrizione del contratto di compravendita, previa comunicazione dell'Amministrazione Comunale, nel giorno e nell'ora indicati da quest'ultima.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto di compravendita nel termine fissato nella predetta comunicazione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, da notificare all'interessato a mezzo raccomandata a/r, e l'Amministrazione comunale procederà, a sua totale discrezione, all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerente che segue in graduatoria ovvero, in alternativa, ad indire una nuova asta pubblica. Nella medesima ipotesi la cauzione versata dall'aggiudicatario inadempiente non verrà restituita a quest'ultimo e sarà definitivamente incamerata dall'Amministrazione.

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto, rimarranno a carico dell'aggiudicatario. In merito si opera un rimando alle specifiche disposizioni legislative e, segnatamente, a quanto previsto dal d. lg. 633/1972.

Art. 9. Interruzione e sospensione della procedura.

L'Amministrazione Comunale si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di sospendere o interrompere la procedura di selezione per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che non consenta il regolare prosieguo della procedura.

Art. 10. Principali obblighi dell'acquirente.

Gli obblighi principali del acquirente sono i seguenti:

- intervenire nel giorno e nel luogo stabilito dall'Amministrazione Comunale per la conclusione dell'atto pubblico di compravendita;
- procedere al pagamento in un'unica soluzione, entro cinque giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione o da altro termine indicato nella medesima, dell'importo offerto presso la Tesoreria Comunale con la causale indicata nella comunicazione stessa;
- provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare il passaggio di proprietà dell'autobus tipo IVECO A/50/E4/21/B – posti 19+1+1 numero di telaio ZCF050C0005856106 targato EC825CH, dal Comune di Mongiuffi Melia in proprio favore, sostenendone integralmente i relativi costi;
- trasmettere successivamente idoneo documento comprovante l'avvenuto trasferimento in proprio favore all'Ufficio Tecnico del Comune di Mongiuffi Melia;
- farsi carico di tutti i pagamenti afferenti le imposte e le tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto;
- provvedere al ritiro dell'automezzo oggetto di compravendita entro i successivi dieci giorni dalla stipula dell'atto pubblico, sostenendo integralmente i relativi costi;
- in generale provvedere a tutti gli adempimenti che gli consentono l'impiego del veicolo acquistato secondo i propri intendimenti. In particolare, l'acquirente si impegna ad adottare tutti gli atti necessari ad assicurare la circolazione del

veicolo acquistato anche al di fuori del territorio del Comune di Mongiuffi Melia e nei luoghi in cui ritiene che detto veicolo debba essere utilizzato.

Art. 11. Responsabilità dell'Amministrazione Comunale

Successivamente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, l'Amministrazione Comunale non risponderà più di alcun danno che potrebbe derivare dal veicolo messo all'asta e s'intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all'uso futuro che l'aggiudicatario vorrà fare del bene acquistato.

Successivamente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, per ogni danno riportato dall'Amministrazione o da terzi e che sarà derivato dall'uso improprio o dalla scarsa manutenzione del bene in questione, o che, in ogni caso, sarà scaturito dal detto veicolo, risponderà solo ed unicamente il soggetto acquirente.

Art. 12. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento 2016/679/UE, del d. lgs. 10 Agosto 2018, n. 101, e del d. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, quest'ultimo per la parte rimasta ancora in vigore, il Comune di Mongiuffi Melia rende noto ai partecipanti che il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente bando sarà ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della loro riservatezza e dei propri diritti.

I dati che, ai soli fini dell'operatività dell'espletamento della procedura di cui al presente bando, saranno raccolti e trattati saranno quelli identificativi del partecipante persona fisica o del rappresentante dell'impresa od ente pubblico concorrente: cognome e nome, residenza, domicilio, data di nascita, codice fiscale ed eventuale partita Iva.

I dati raccolti saranno trattati in quanto necessari per l'espletamento della procedura di cui al presente bando, in considerazione anche del fatto che il diretto interessato, con la sottoscrizione apposta nella domanda di partecipazione, esprime il proprio consenso al loro trattamento.

I dati forniti formeranno oggetto di raccolta, di registrazione, di conservazione, di consultazione e di uso e verranno cancellati una volta che la procedura *de qua* avrà avuto regolare esecuzione. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità di cui alla presente procedura e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I partecipanti alla procedura di cui al presente bando vengono resi edotti del proprio diritto: a) a richiedere maggiori informazioni relative al trattamento dei propri dati personali, contattando il numero 0942/20006; b) ad accedere ai propri dati personali; c) ad ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda nei casi previsti dalla normativa; d) ad opporsi al trattamento dei propri dati personali nei casi previsti dalla normativa; e) a revocare il consenso prestato, nei casi in cui tale possibilità sia ammessa: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; f) a proporre reclamo alla competente autorità di controllo; g) a dare mandato ad un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio e la tutela dei propri diritti; h) a richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dell'apposita normativa.

Il Comune di Mongiuffi Melia informa, inoltre, che il proprio Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Santo Fabiano (indirizzo mail: dpo@santofabiano.it; indirizzo pec: formagement@pec.; telefono 06/91132200).

Qualora il Comune di Mongiuffi Melia intenda trattare i dati forniti da un concorrente alla procedura in questione per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle individuate nel presente bando, dovrà preventivamente ottenere il consenso da parte del legale rappresentante della medesima.

Art. 13. Controversie.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la procedura saranno definite con decisione del Presidente della Commissione di gara al quale è riservata, altresì, proprio al fine di dirimere le vertenze che potrebbero insorgere, la facoltà insindacabile di prorogare la data della presente procedura, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo.

Contro il presente bando e ogni atto della procedura in esso prevista ciascun interessato può proporre ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania ovvero ricorso straordinario dinnanzi al Presidente della Regione Sicilia rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni decorrenti dalla conoscenza dell'atto che si intende impugnare.

Art. 14. Pubblicità del presente bando.

Copia del presente avviso e di tutta la documentazione ad esso inerente sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mongiuffi Melia, nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 15. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa integrale rinvio alla normativa vigente in materia.

Mongiuffi Melia, lì 31 luglio 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mongiuffi Melia
F.to Geom. Angelo Parisi